

r.g.n 10641/15



TRIBUNALE di GENOVA

Undicesima Sezione Civile

nella causa di cui in epigrafe, promossa da:

~~Allegato n. 15.01.2016~~ ~~Allegato n. 15.01.2016~~ (Egitto) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra BALLERINI del foro di Genova

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Il giudice dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione... ”*);

Avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova n. ~~10641/15~~/2016 notificato al ricorrente in data 07.04.2016 (ricorso depositato ~~15.01.2016~~);

FATTO E DIRITTO

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria



ritenendo – in estrema sintesi – il racconto narrato generico e contraddittorio in quanto la manifestazione cui avrebbe partecipato è una delle più note tra quelle che si sono svolte in Egitto contro il governo *pro tempore*; l'indicazione dei luoghi e dello svolgimento del fatto è riportato ancora oggi con grande evidenza in tutti i siti *internet*; il ricorrente avrebbe partecipato alla manifestazione per aiutare orfani e vedove ma non vi è traccia di tale motivazione nella manifestazione che si è svolta nella capitale egiziana dal 10 al 14 agosto 2013; il racconto inoltre sarebbe privo di dettagli significativi e particolari concreti nonché sarebbe stato narrato senza coinvolgimento emotivo ed, analogamente, in modo "*superficiale e sintetico*" sarebbero stati riportati i fatti relativi all'interrogatorio della polizia ed al periodo di detenzione; inoltre il racconto della fuga sarebbe del tutto inverosimile e vi sarebbe una contraddizione laddove il ricorrente ha indicato i propri parenti come coloro che gli avrebbero riferito della condanna, mentre a fine verbale, avrebbe indicato un avvocato amico del fratello.

Con ricorso depositato il 05.05.2016 il signor [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso detto provvedimento chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di ulteriore subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il [REDACTED] è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete e all'esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

Come si evince dal verbale di audizione presso la commissione, allegato agli atti, il ricorrente ha dichiarato – ai fini che ora maggiormente interessano – di aver lasciato il proprio paese il 06.06.2014 e che il motivo è costituito "*dal mio odio contro qualunque tipo di violenza*": quando, guardando la televisione si è reso conto della "*brutta situazione in cui vivono i bambini orfani e le donne vedove, mi sono messo in contatto con un gruppo di amici per andare a partecipare ad una manifestazione a Rabaa al Adawa. Era una manifestazione contro il governo, ci siano messi a preparare striscioni con scritto no alla violenza no al sangue (...). Dove facevano la manifestazione era un tipo di piazza e ci siamo rimasti dal 10 agosto 2013 al 14 agosto 2013. Era una protesta pacifica e non c'era alcun tipo di armi, avevano solo degli striscioni in mano. Il 14 agosto la Polizia è intervenuta per interrompere la protesta usando dei proiettili di plastica, siamo stati colpiti da lontano perciò ho avuto solo delle bruciature. (mostra dei segni sul basso torace).*" Ha poi precisato di essere scappato ma di essere stato arrestato e portato nella prigione di Abu Zaabal, dove è stato interrogato dalla Polizia; di aver dichiarato di non appartenere ad alcun gruppo, ma, ciononostante, di



essere comunque stato trattenuto in prigione per quattro mesi; ha dichiarato di essere poi riuscito a fuggire il giorno in cui lo stavano portando davanti al giudice e di aver successivamente appreso dai propri parenti di esser stato condannato a 10 anni di prigione.

In sede di udienza ha ribadito il proprio racconto, dichiarando quanto segue: *“Ho lasciato l’Egitto perché dopo aver partecipato ad una manifestazione il 10 o il 14 agosto 2014 sono stato arrestato dalla Polizia il quarto giorno. Ho passato 4 mesi in carcere dove ho subito le peggiori torture e sevizie. Prima di essere arrestato pesavo 84 kg. Poi dopo tutte le sevizie subite quando sono uscito e sono andato in Libia dove mi hanno operato per le conseguenze della violenza sessuale, ne pesavo 59. Sono riuscito a scappare un giorno in cui mi avevano portato in Tribunale. Preciso che non sono scappato dal carcere ma sono riuscito a fuggire mentre mi trovavo in Tribunale. Ho passato 4 mesi in prigione e nessuno aveva mai detto di portarci in Tribunale; noi chiedevamo sempre il motivo per cui eravamo stati arrestati ma nessuno ci diceva niente. poi a seguito delle pressioni della comunità internazionale e di ONG umanitarie il governo ha deciso di farci portare in Tribunale per sottoporci ad un processo apparentemente equo. Il governo voleva far vedere alla comunità internazionale che stava facendo un processo secondo loro regolare. Il Governo però aveva già deciso che saremmo stati condannati, loro volevano dimostrare che noi avevamo delle armi, cosa che non era assolutamente vera. Era una manifestazione composta da accademici intellettuali ecc. che non potevano certo avere delle armi. Preciso che dopo che c’è stato il colpo militare da parte del generale Sisi in modo tutt’altro che legale, ci sono state parecchie manifestazioni e l’esercito è stato molto opprimente nei confronti della popolazione. Noi siamo andati in piazza a manifestare perché arrestavano persone della società civile e quindi siamo scesi in piazza per protestare, arrestavano donne e bambini. e quelli che venivano ammazzati erano soprattutto studenti. Un mio amico professore universitario di scienze politiche è stato condannato all’ergastolo perché era contro il nuovo regime. Io lo avevo conosciuto dentro il carcere. Appena scappato dal Tribunale mi sono recato vicino al confine libico e sono rimasto lì fino a giugno. Poi ho saputo che ero stato condannato a 10 anni per il solo fatto di essere scappato dal Tribunale. A febbraio il governo egiziano mi ha condannato. Allora ho deciso di lasciare l’Egitto perché mi potevano arrestare in qualunque momento. Allora sono entrato in Libia dove sono rimasto fino al 01.01.2015, data in cui mi sono imbarcato in Italia e siamo poi stati soccorsi in mare. Ora vivo in una struttura dell’Associazione [redacted]. Ora sto continuando con le medicine che mi hanno dato e spero di rimanere qua perché ho molti problemi che derivano da tutto quello che ho subito in Egitto e spero di poter essere curato. Sono stato da dei medici che hanno verificato gli esiti di quello che ho subito. Ora sono seguito ed anche domani devo andare alla Salus a fare un’ecografia. Inoltre il mio nome è nella “lista nera” delle persone che sono ricercate in Egitto. Vorrei poter rimanere qui perché durante la detenzione mi hanno picchiato ed ora ho anche problemi di vertigini, problemi di vista, ho problemi di respirazione, alle articolazioni del piede in conseguenza delle torture che ho subito.”*

A riscontro delle proprie condizioni di salute ha prodotto documentazione medica da cui emerge anzitutto che il ricorrente è seguito dal Centro di Salute Mentale [redacted] con terapia che dovrà essere seguita per tre/sei mesi, sotto controllo medico (cfr. referto ASL [redacted] del 01/03/2015); vi è poi documentazione che riscontra un episodio di tentato



suicidio occorso nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2016 [redacted] appreso della morte in un incidente stradale [redacted] del figlio di [redacted] uno di questi [redacted] documentazione medica allegata vi è l'ingestione di [redacted] depressione reattiva.

Inoltre dai referti medici prodotti emerge la presenza di numerosi esiti di lesioni e cicatrici astrattamente compatibili – ad avviso di chi scrive - con episodi di tortura: cfr. referto Ospedale [redacted] del 09.2016 *“si repertano numerose cicatrici riferite inferte da polizia egiziana nel 2013, cicatrice gluteo destro riferita inferta con coltello caldo, piccole cicatrici ipocromiche regione periombelicale in seguito a ferimento con bossoli di proiettile in corso di sparatoria, cicatrice addominale ipocondrio sn con coltello usato come arma da taglio e in regione sottoepigastrica sulla linea mediana con coltello usato come arma contundente, cicatrice da verosimile callo osseo retroauricolare dx in seguito a percosse subite. Riferisce prigionia per 4 mesi in Egitto. Si reperta allargamento dello sfintere anale il quale risulta circondato da area circolare verosimilmente excissa da medico di Tripoli, all'ingresso dello sfintere lesione verosimilmente ascessuale h 6 (...) riferisce inserimento di bastone nell'ano come strumento di tortura da parte della polizia egiziana nel 2013. Ha eseguito visita a Tripoli senza alcun beneficio.”*

Sulla base di quanto sopra, il racconto del signor [redacted] pare nel suo complesso dettagliato e credibile nonché pare che il medesimo abbia effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed offrire, a riscontro, tutti gli elementi di prova in proprio possesso per dimostrare la fondatezza della domanda di protezione internazionale, secondo i parametri individuati dalla Suprema Corte.

Si veda a tale riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4138 del 18/02/2011: *“Il regime dell'onere della prova previsto dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso; c) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile*

Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015: *“Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione adottata dal richiedente).*



A ciò deve essere aggiunto che le conseguenze della manifestazione tenutasi in Egitto dell'agosto 2013 sono riscontrabili ad esempio nel Comunicato CS111- 12/09/2013 di Amnesty International del 12.09.2013: "Numerosi detenuti arrestati il mese scorso al Cairo dopo lo sgombero di due grandi manifestazioni di sostenitori dell'ex presidente egiziano Mohamed Morsi sono privati dei loro diritti legali fondamentali.

Amnesty International ha documentato parecchi casi di manifestanti che, dopo l'arresto, non hanno avuto accesso immediato a parenti e avvocati né la possibilità di ricorrere contro la legittimità della loro detenzione.

"L'assenza di rispetto per il giusto processo, da parte delle autorità egiziane, è un segnale allarmante. Ognuno dev'essere uguale di fronte alla legge. È inaccettabile che sostenitori di Morsi o della Fratellanza musulmana siano trattati in modo iniquo a causa della loro affiliazione politica" - ha dichiarato Philip Luther, direttore del Programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International. "A tutti questi detenuti dev'essere consentito immediato accesso a parenti e avvocati".

Dal 3 luglio, secondo fonti legali, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno 3000 persone, per lo più - secondo quanto sostengono i loro avvocati - sostenitori o militanti della Fratellanza Musulmana. Circa 600 di essi sono stati poi rilasciati.

Amnesty International è preoccupata per il fatto che tra gli arrestati vi siano uomini e donne che stavano semplicemente esercitando il loro diritto alla libertà d'espressione e di riunione, protestando a sostegno del deposto presidente Mohamed Morsi.

Molti detenuti rischiano di essere incriminati per gravi reati, tra cui omicidio, aggressione a funzionari della sicurezza, possesso di armi, istigazione all'omicidio e ad altre forme di violenza.

"Chiunque sia detenuto solo per aver esercitato in modo pacifico il diritto alla libertà di riunione, d'espressione e di associazione, dev'essere rilasciato immediatamente e senza condizioni. Inoltre, le autorità devono rispettare scrupolosamente il diritto a un processo equo per tutti i detenuti" - ha affermato Luther. "Il modo in cui il sistema giudiziario affronterà questi casi sarà una cartina di tornasole della sua capacità di funzionare in modo equo e imparziale, libero da interferenze del potere esecutivo".

Molti manifestanti arrestati il 14 agosto durante lo sgombero dei sit-in di Rabaa al-Adawiya e Nahda non hanno potuto incontrare gli avvocati almeno per quattro giorni. I legali della Fratellanza musulmana hanno dichiarato di non aver potuto seguire le indagini in quanto gli interrogatori si svolgevano durante le ore del coprifuoco o perché non sapevano dove si trovassero i loro clienti o la data e l'ora in cui sarebbero stati esaminati i casi.

Un avvocato del Fronte per la difesa dei manifestanti egiziani, un gruppo legale indipendente, ha riferito ad Amnesty International che il 27 agosto le forze di sicurezza hanno impedito a 50 avvocati di entrare nella prigione di Abu-Zaabal per presenziare all'esame dei



fascicoli e all'estensione della durata della detenzione dei manifestanti arrestati durante lo sgombero del sit-in di Rabaa al-Adawiya, il 14 agosto.

Sono stati fatti entrare solo 20 avvocati, sebbene le indagini riguardassero 700 detenuti. I legali presenti hanno riferito che l'esame dei casi di 600 detenuti è durato solo 15 minuti, senza che i detenuti o i loro avvocati potessero presentare prove a loro difesa.

In molti casi i detenuti sono stati interrogati in assenza dei loro avvocati. Inoltre, in molti casi, i pubblici ministeri hanno svolto le indagini all'interno di stazioni di polizia, prigioni o basi della Forza centrale di sicurezza. La presenza nelle vicinanze di uomini della sicurezza potrebbe mettere in dubbio l'imparzialità delle procedure.

Nonostante sia previsto dalla legge egiziana, molti detenuti non sono stati portati di fronte a un giudice entro 24 ore. Di conseguenza, la durata della loro detenzione è stata prolungata.

"Impedire l'accesso alla rappresentanza legale è una grave violazione dei diritti umani. Tutti gli arrestati devono avere la possibilità concreta di vedere il loro caso esaminato da un ufficiale giudiziario alla presenza di un rappresentante legale e di essere sottoposti a processo entro un tempo ragionevole oppure rilasciati" - ha sottolineato Luther.

Tra le persone arrestate il 16 agosto durante le violenze di piazza Ramsis, 77 uomini e tre donne sono stati trattenuti per almeno 14 giorni nella stazione di polizia di Hadayek El-Kubba, in due celle che possono ospitare al massimo 20 persone ciascuna.

Le tre donne sono state poste in una cella separata. Una di esse, nonostante una gamba fratturata, ha atteso quattro giorni prima di essere visitata ed è stata ricoverata in ospedale solo dopo che la sua ordinanza di detenzione era stata rinnovata.

Amnesty International ha inoltre appreso che almeno 250 persone sono trattenute all'interno del campo Al-Salam, appartenente alla Forza centrale di sicurezza, un centro di detenzione non ufficiale. Almeno ulteriori 30 persone arrestate durante le violenze scoppiate a Giza il 16 agosto rimangono in luoghi sconosciuti.

"Le forze di sicurezza e gli inquirenti devono fornire informazioni dettagliate sui luoghi in cui si trovano questi detenuti" - ha concluso Luther."

La situazione attuale non è affatto migliorata in quanto dal più recente rapporto di Amnesty International emerge che l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) si rende tuttora responsabile di rapimenti, torture e sparizioni forzate nel tentativo di incutere paura agli oppositori e spazzare via il dissenso pacifico: è quanto ha denunciato Amnesty International nel suo nuovo rapporto, che mette in luce una scia senza precedenti di sparizioni forzate ancora nei primi mesi del 2015.

Il rapporto, intitolato 'Egitto: 'Tu ufficialmente non esisti'. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo', rivela una vera e propria tendenza che vede centinaia di



studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi 14enni, sparire nelle mani dello stato senza lasciare traccia.

Secondo le organizzazioni non governative locali, la media delle sparizioni forzate è di tre-quattro al giorno. Di solito, agenti dell'Nsa pesantemente armati fanno irruzione nelle abitazioni private, portano via le persone e le trattengono anche per mesi, spesso ammanettate e bendate per l'intero periodo.

'Questo rapporto rivela le scioccanti e spietate tattiche cui le autorità egiziane ricorrono nel tentativo di terrorizzare e ridurre al silenzio manifestanti e dissidenti' - ha dichiarato Philip Luther, direttore del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International.

'Le sparizioni forzate sono diventate uno dei principali strumenti dello stato di polizia in Egitto. Chiunque osi prendere la parola è a rischio. Il contrasto al terrorismo è usato come giustificazione per rapire, interrogare e torturare coloro che intendono sfidare le autorità' - ha aggiunto Luther.

'Le autorità egiziane si ostinano a negare l'esistenza del fenomeno delle sparizioni forzate, ma i casi descritti nel nostro rapporto forniscono ampie prove del contrario. Denunciamo non solo le brutalità cui vanno incontro gli scomparsi ma anche la collusione esistente tra le forze di sicurezza e le autorità giudiziarie, il cui ruolo è quello di mentire per coprire l'operato della sicurezza o non indagare sulle denunce di tortura, e che in questo modo si rendono complici di gravi violazioni dei diritti umani' - ha sottolineato Luther

Le informazioni sulla situazione politica dell'Egitto sono fondamentali in quanto da un lato costituiscono riscontro alle dichiarazioni del ricorrente - il quale ha semplicemente partecipato in via del tutto pacifica ad un manifestazione contro il governo - e dall'altro sono la base su cui individuare la misura di protezione che, nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice deve essere accordata.

Ritiene infatti il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato, preciso e che il signor ~~XXXX~~ abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda fornendo tutti gli elementi di prova in suo possesso.

Si deve dunque concludere che il richiedente ha dimostrato una buona fede soggettiva e che è credibile e che le sue dichiarazioni sono plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione del Paese di origine.

Stabilita la credibilità del richiedente, occorre ora individuare la misura di protezione da accordare.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.



L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la

violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Ora, nel caso di specie il signor ~~██████████~~ ha dichiarato di essere stato vittima di torture ed ingiusta detenzione per aver preso parte ad una pacifica manifestazione di dissenso nei confronti del governo.

I fatti esposti dal ricorrente integrano, quindi, il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e per le sue opinioni politiche.

Si veda a tale riguardo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10177 del 10/05/2011 "La qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita). Ne consegue che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. L'accertamento relativo ai presupposti fattuali della fondatezza della richiesta non è censurabile in sede di ricorso per cassazione in difetto di vizi della motivazione"

Applicando tali principi al caso di specie, la domanda per il riconoscimento dello di status di rifugiato ad avviso di questo Tribunale deve essere accolta: i timori del ricorrente



sono coerenti con la situazione che nel 2013 si è verificata in Egitto e che tuttora sussiste, e riguardano la sua persona in conseguenza della manifestazione pacifica delle sue idee politiche.

Sulla base di tutto quanto sopra, delle allegazioni e produzioni del ricorrente, questo Giudice ritiene che sia stato raggiunto uno *standard* di prova accettabile alla stregua dei parametri dall'art. 3 del d. lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata e ciò rende ininfluyente l'esame delle ulteriori richieste di protezione sussidiaria ed umanitaria formulate in via gradata.

Atteso quanto sopra esposto, non risultando circostanze ostative al riconoscimento, deve essere riconosciuto al signor [REDACTED] lo status di rifugiato.

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Riconosce in capo a A. [REDACTED] nato in Egitto il [REDACTED] lo status di rifugiato.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Genova, il [REDACTED]/2016

Il Giudice

Dott. Maria Antonia Di Lazzaro



